

La II C. ne, cui era stata anche
assegnata in seduta congiunta con la
II, non si è espressa. Pertanto la
II C. ne nel trasmettere la legge non
ne ha fatto alcun *opus faciens*,
presupporre se si fosse il consenso della III

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

LEGGE REGIONALE

"TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO PER GLI OPERAI IMPIEGATI NEI LAVORI FORESTALI DA PARTE DELLA REGIONE PUGLIA. RECEPIMENTO C.C.N.L. DEL 3/5/1979 E DEL CONTRATTO INTEGRATIVO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5/5/1981".

Relatore: prof. Leonardo Brizio Aprile

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

la 2 Commissione, sulla scorta delle osservazioni del Governo Centrale, ha rielaborato l'articolato ed ha introdotto il termine della data del recepimento del Contratto quale condizione per ottenere il diritto al passaggio dal rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato.

LEGGE REGIONALE

"Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia. Recepimento CCNL del 3/5/1979 e del Contratto integrativo circoscrizionale del 5/5/1981".

Art. I

Il rapporto di lavoro degli operai impiegati direttamente dalla Regione Puglia nei lavori forestali che in uno degli anni del triennio 1978-79-80 abbiano effettuato almeno 180 giornate lavorative e che non godono di pensioni di vecchiaia, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

La qualifica è determinata in relazione alle mansioni per le quali l'operaio è stato assunto.

Per i fini della presente legge sono considerati operai impiegati direttamente dalla Regione tutti gli operai che prestano la loro opera alle dirette dipendenze degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e delle Gestioni Provvisorie delle Foreste Demaniali Regionali e risultano regolarmente assunti e retribuiti con fondi accreditati agli stessi dalla Giunta Regionale.

TESTO DEFINITIVO

Art. I

Il rapporto di lavoro degli operai impiegati direttamente dalla Regione Puglia nei lavori forestali che in uno degli anni del triennio 1978-79-80 abbiano effettuato almeno 180 giornate lavorative, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica previo il superamento di una prova concorsuale di idoneità.

La qualifica è determinata in relazione alle mansioni per le quali l'operaio è stato assunto.

Per i fini di cui al primo comma sono considerati operai impiegati direttamente dalla Regione tutti gli operai, in servizio alla data del 5/5/1981 e che prestano la loro opera alle dirette dipendenze degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e delle Gestioni Provvisorie delle Foreste Demaniali Regionali risultando regolarmente assunti e retribuiti con fondi accreditati agli stessi dalla Giunta Regionale.

Art. I bis

La domanda per l'ammissione alla prova concorsuale di idoneità, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, va inoltrata al Presidente della Regione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta Regionale saranno definite le modalità ed i contenuti della prova concorsuale di idoneità.

La prova concorsuale di idoneità di svolgeràà alla presenza di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Regione e così composta:

./..

Art. 2

Il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i lavoratori che avranno maturato il diritto, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

Gli uffici regionali forestali provvederanno a effettuare le dovute segnalazioni ai competenti Uffici del lavoro e dei Contributi agricoli unificati.

Art. 3

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, agli operai di cui all'art. I vengono estesi i benefici previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni.

Agli Uffici forestali sono demandati gli adempimenti amministrativi di richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Art. 4

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. I viene garantita l'occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro con la sola eccezione delle giornate non lavorate per assenza volontaria, per malattia o infortunio e delle giornate per le quali è stato

- Presidente della Regione o suo delegato Presidente;
- Esperto estraneo all'Amministrazione Regionale designato dalla Giunta Regionale;
- un rappresentante sindacale designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale della Regione;
- un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste designato dall'Assessore;
- un funzionario dell'Assessorato al Personale designato dall'Assessore.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario dell'Assessorato al Personale, di livello r.e f. non inferiore al VI.

Art. 2

Idem

Idem

Art. 3

Idem

Idem

Art. 4

Idem

chiesto e ottenuto l'intervento della cassa integrazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457.

Tali operai possono essere impiegati in mansioni di carattere forestale anche diverse da quelle proprie della qualifica di assunzione. In tal caso si applica quanto previsto dai commi I e II dell'art. 7 del CCNL del 3/5/1979.

Idem

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa, oltre per le cause indicate dall'art. 27 del CCNL del 3/5/1979, anche per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge.

Idem

Art. 5

Art. 5

Gli operai assunti a tempo indeterminato, qualora lo richiedano le esigenze operative dell'Amministrazione regionale per il conseguimento della loro piena utilizzazione, sono tenuti a svolgere, anche fuori della propria sede abituale di lavoro e comunque nell'ambito del territorio provinciale, sia le proprie mansioni che quelle diverse dalla qualifica di assunzione, in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa Amministrazione per la gestione, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio boschivo regionale.

Idem

Art. 6

Art. 6

Ai lavoratori di cui alla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo circoscrizionale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3/5/1979, stipulato in Bari il 5/5/1981.

Idem

Art. 7

Art. 7

Sono altresì recepite, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tutte le altre norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-fo-

Idem

restale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai Consorzi di Bonifica del 3 maggio 1979, ad eccezione del punto B) dell'art. 5, e nell'accordo circoscrizionale integrativo del 5 maggio 1981.

Art. 8

Nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1981 è istituito un capitolo di spesa con la seguente denominazione: Cap.04850 "Spesa per la esecuzione dei lavori da eseguirsi con operai a tempo indeterminato impiegati direttamente per lavori forestali", con uno stanziamento di L. 2.000.000.000.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento del predetto capitolo sarà determinato annualmente dal Consiglio regionale.

All'onere riveniente per il 1981 si provvede con una variazione in diminuzione del Cap. n. I6202 "Fondo globale".

Idem

Art. 8

Nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1981 è istituito un capitolo di spesa con la seguente denominazione: Cap. 04850 - "Spesa per la esecuzione dei lavori da eseguirsi con operai a tempo indeterminato impiegati direttamente per i lavori forestali", con uno stanziamento di L. I.855.000.000.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento del predetto capitolo sarà determinato annualmente dal Consiglio Regionale .

All'onere riveniente per il 1981 si provvede con una variazione in diminuzione del Cap. n. I6202 "Fondo globale".